

AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO TRANSATTIVO IN ITINERE CON LA SOCIETA' GES.CO AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE, NONCHE' DI OGNI ALTRO ASPETTO LEGALE E/O DI OPPORTUNITA' CONNESSO ALLA INSORGENDA QUESTIONE GIUDIZIARIA – CIG: ZD233E206A

AMMINISTRATORE UNICO SOCIETA' ALBA SRL

DETERMINAZIONE N. 05 DEL 12/11/2021

PREMESSO CHE:

La Società GES.CO. Ambiente SCARL in liquidazione, nella qualità di soggetto gestore della stazione di trasferta IN LOC. "Sardone" nel Comune di Giffoni Valle Piana, ha eseguito nel periodo 2005-2010 per conto dell'allora Società Alba Nuova srl (P.IVA 03570430656) il servizio di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti urbani presso il CIR di Battipaglia;

che a fronte del servizio ricevuto la Società Alba Nuova srl (P.IVA 03570430656) pagava solo parzialmente le somme dovute alla GES.CO. Ambiente SCARL per i servizi resi, restando debitrice di ulteriori somme;

che in data 01.06.2010 si avviava il procedimento di scissione societaria della Società Alba Nuova srl mediante costituzione di due nuove società e che in data 23.06.2010 in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci si deliberava la scissione mediante la costituzione delle Società Alba srl e Nuova srl che pertanto venivano costituite in data 08.10.2010 mentre in data 25.10.2010 la Società Alba Nuova srl veniva cancellata dal Registro delle Imprese con conseguente estinzione;

che in virtù della intervenuta scissione societaria di Alba Nuova srl i rapporti obbligatori della stessa si trasferivano in capo alle neo costituite Società Alba srl e Nuova srl e che sulla scorta del progetto di scissione i debiti maturati nei confronti della Società GES.CO Ambiente SCARL sono confluiti nel bilancio nella neo costituita Società Alba srl;

CONSIDERATO CHE:

Con svariate note di sollecito e di messa in mora, la Società GES.CO. Ambiente SCARL in liquidazione ha reiteratamente richiesto alla Società Alba srl, per il tramite del proprio legale, la liquidazione delle somme dovute oltre interessi moratori maturati e maturandi ed eventuali penali contrattualmente previste;

tra gli indirizzi operativi e strategici alla governance aziendale previsti dalla Delibera di C.C. n. 82 del 10/12/2020 vi è quello al fine di attivare ogni azione utile alla deflazione del contenzioso in essere, sentiti i legali della Società, anche attraverso accordi conciliativi finalizzati alla limitazione dei danni in caso di attestata probabile soccombenza in giudizio ed alla rateizzazione e/o riduzione delle pretese creditorie in caso di già pronunciata soccombenza;

che in ossequio al richiamato indirizzo gestionale la Società sta valutando l'opportunità di addivenire ad un accordo conciliativo in ordine alla posizione creditoria vantata dalla GES.CO. Ambiente SCARL in liquidazione,

che la Società Alba srl non dispone di personale dipendente cui affidare l'incarico di assistenza legale per la valutazione giuridica della questione di cui trattasi, della congruità degli importi a titolo di sorta capitale e dei relativi interessi nonché di ogni altro aspetto legale e/o di opportunità connesso alla insorgenza questione giudiziaria;

Con Determina dell'Amministratore Unico n. 14 del 24 settembre 2018, è stata approvato l'albo avvocati (short-list) cui attingere per il patrocinio e l'assistenza legale della Società in giudizio e che tale albo è stato successivamente aggiornato con Determine dell'A.U. n. 24 del 03.06.2019 e n. 10 del 07.09.2020;

Che l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Che l'art. 17 del codice appalti, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" dispone: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada comunque effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Che invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17 del Dlgs 50/2016;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RICHIAMATI i principi generali dell'ordinamento che impongono comunque, per le prestazioni di cui trattasi, il rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii ovvero gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

DATO ATTO

- Che tra le istanze pervenute al protocollo generale di Alba Srl, in riscontro al richiamato avviso al prot. 3604 del 11/09/2018, risulta essere presente quella formulata dall'Avv. Saverio Sapia con studio in Salerno alla Via Padula, 44;

PRESO ATTO:

- della disponibilità accordata per le vie brevi dal medesimo professionista, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale come rilevati dal preventivo acquisito al n. 3863 del protocollo generale della Società in data 09/11/2021;
- che i parametri del suddetto preventivo risultano coerenti con quelli previsti dai minimi tariffari di cui al DM 55/2014, con l'esclusione espressa del 15% di spese generali;
- dell'impegno del suddetto professionista, oltre che della disponibilità accordata in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e

la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro la Società Alba srl, pena la risoluzione della convenzione;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di doversi procedere all'affidamento dell'incarico legale in parola all'Avv. Saverio Sapia con studio legale in Salerno alla via Padula, 44 P.IVA 03411510658 per un importo pari ad € 2.160,00 oltre IVA e Cassa Forense;

DATO ATTO che ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG connesso al presente affidamento è il seguente CIG: ZD233E206A;

RICHIAMATA l'autocertificazione resa dal professionista in ordine al possesso dei requisiti generali agli atti della Società;

VISTO l'autocertificazione resa dal professionista in ordine agli obblighi contributivi e previdenziali relativi alla propria posizione in seno alla Cassa Nazionale Forense, registrato al n. 3926 del protocollo aziendale in data 12.11.2021;

VISTI:

- lo Statuto della Società;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
- Le linee guida ANAC n. 12 per l'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 24 ottobre 2018 con Delibera n. 907;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

DI AFFIDARE l'incarico legale per l'assistenza giuridica i nonchè di ogni altro aspetto legale e/o di opportunità connesso all'accordo transattivo al fine di dirimere l'insorgenza questione giudiziaria, all'**Avv. Saverio Sapia** con studio legale in Salerno (SA) alla via Padula, 44 - P.IVA 03411510658, per un importo pari ad € 2.160,00 oltre IVA e Cassa Forense;

DI STABILIRE che il predetto incarico sarà disciplinato da apposito atto di convenzione, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare tutte le clausole indicate nello schema avviso pubblico pubblicato con dell'Amministratore Unico n. 12 del 05 settembre 2018;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al legale testé incaricato;

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito della Società www.albaecologia.com nella sezione amministrazione trasparente in ossequio al Dlgs 33/2013 e smi.

L'amministratore Unico
Ing. Palmerino Belardo

